

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.	
5-06564 Vилlecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE)	52
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	60
5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco	53
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	66
5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia	53
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	67
5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano	54

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. Nuovo testo C. 4894 Palagiano (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	54
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	68
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	54
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	69
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	54
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	70
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	55
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	71
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione. C. 5603 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	55

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanna Ferrara.

La seduta comincia alle 14.05.

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.

5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-07883 Bernardini e 5-06564 Villecco Calipari, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspicava, infatti, che con il nuovo Esecutivo si arrivasse ad una fase di smantellamento dei CIE, che sono in Italia luoghi peggiori del carcere, dove vengono tenute persone anche se non hanno commesso reati. Alcuni dei soggetti che si trovano nei CIE escono dal carcere ma hanno già scontato la loro pena. Vista la propria opinione sui carceri italiani sottolinea che affermare che i CIE sono ancora peggiori possa rendere l'idea della gravità della situazione.

Ricorda come in questi luoghi vi è un'ampia diffusione di psicofarmaci, anche perché altrimenti sarebbe ancora più difficile trattenerci le persone. Non comprende inoltre per quali ragioni non si proceda ad una identificazione delle persone quando queste sono in carcere.

Prende atto di quanto evidenziato oggi dal sottosegretario riguardo all'intenzione di fare il possibile affinché i centri in questione abbiano le caratteristiche previste dalla Convenzioni internazionali. Deve tuttavia rilevare come da più parti, anche in occasione di recenti visite, è stato evidenziato come si tratti di luoghi peggiori delle carceri, paragonabili forse solo agli zoo, con strutture articolate in gabbie. In questi luoghi non vi è neanche la possibilità, consentita in carcere, di svolgere alcune attività lavorative e ricreative.

Auspica inoltre che – se si decide di continuare a mantenere i CIE – non si

procede ancora con le gare al ribasso, che non sono in grado in alcun modo di assicurare i necessari *standard*.

Roberto ZACCARIA (PD), cofirmatario dell'interrogazione 5-06564 Villecco Calipari, replicando, aggiunge che sui CIE il suo gruppo ha svolto un'indagine sistematica, con visite *in loco*, che si è conclusa con un rapporto che giunge a considerazioni molto vicine a quelle testé evidenziate dalla collega Bernardini.

Rileva come la questione del CIE sia molto complessa e la loro chiusura non risolve il problema per cui sono stati creati. L'idea è quella di un superamento di questo modello.

La condizione di queste persone sottoposte a provvedimenti di natura amministrativa e non a detenzione, pone una serie di problemi di costituzionalità: è quindi necessario cercare di rendere la permanenza in questi luoghi la più breve possibile. Ricorda infatti che i problemi si sono aggravati anziché risolti quando è stata portata da sei a dodici mesi la durata massima consentita.

Ricorda altresì come alcuni anni fa è stata adottata una circolare degli allora ministri Amato e Mastella che cercava di risolvere il problema dell'identificazione delle persone nelle carceri. Si tratta, infatti, di una questione molto seria, dovuta anche al fatto che le autorità diplomatiche sono contrarie a completare le pratiche di identificazione nelle carceri mentre ciò diviene un po' più semplice nei CIE.

Ritiene infine che la situazione peggiori anche a causa della promiscuità tra persone molto diverse tra loro. Concorda inoltre con la collega Bernardini sulla necessità di evitare le gare al ribasso, anche perché i costi divengono comunque molto elevati per le forze dell'ordine e per l'intero sistema Paese.

5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Raffaele VOLPI (LNP), cofirmatario, replicando si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario.

Sottolinea, infatti, il carattere meritorio dell'Associazione di vigili del fuoco volontari di Lissone e chiama a testimone di ciò il collega Meroni, che per due mandati è stato sindaco di quel paese. Si tratta di un'associazione *onlus*, iscritta all'albo regionale, che collabora col Comune e fornisce attrezzature.

Riguardo al fatto che l'associazione non faccia più uso del marchio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, osserva che si tratta di un passo inevitabile in presenza di una diffida. Non gli sembra, invece, corretto, l'atteggiamento del Capo del dipartimento verso l'associazione, atteggiamento che non lo mette in buona luce. Nel dichiarare che la risposta fornita dal sottosegretario sarà portata a conoscenza del territorio interessato, si chiede, infine, cosa ci sia dietro alla questione oggetto dell'interrogazione, se non la solita diafrasi tra vigili del fuoco effettivi e vigili del fuoco volontari.

5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), cofirmatario, replicando si dichiara del tutto insoddisfatto. Osserva che i vigili del fuoco saranno delusi nell'apprendere che esiste un sistema di sicurezza più idoneo di quello attualmente in uso, ma che sarà utilizzato a partire dalla prossima fornitura. Sottolinea che i vigili del fuoco rimasti ustionati erano vigili del fuoco esperti e che, quindi, non regge l'ipotesi che gli incidenti in questione siano stati causati dalla loro imperizia.

In ogni caso, la notizia di un nuovo bando per la fornitura di guanti è senz'altro una rilevante novità che risponde parzialmente ai quesiti posti nell'interrogazione che non sono solo degli interroganti ma ancora di più dei vigili del fuoco.

5-05262 Marco Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario e della sua esaustiva illustrazione dei fatti, che può personalmente confermare, avendo avuto contatti diretti con gli interessati.

Auspica che le sentenze che dovranno essere pronunciate siano favorevoli ai vigili del fuoco oggetto dell'interrogazione. Ricorda che si tratta di soggetti che, nel prendere servizio presso il Corpo dei vigili del fuoco, hanno sottoscritto l'impegno a non svolgere altro lavoro e che, di conseguenza, si sono licenziati dai precedenti impieghi. Allo stato attuale, quindi, sono disoccupati.

Auspica, in conclusione, che l'amministrazione dello Stato possa porre rimedio a questa situazione che rischia di diventare drammatica.

5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.

Il sottosegretario Giovanni FERRARA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. La risposta fornita dal sottosegretario conferma, infatti, la sua preoccupazione.

Il sottosegretario ha citato altre realtà di accorpamenti, ma desidera sottolineare che in questo processo di ristrutturazione

non si è tenuto conto della particolare situazione della Lombardia, non solo rispetto all'elevato numero di abitanti, ma in particolare per la presenza di fiumi e di ben cinque bacini. Non è quindi comprensibile l'accorpamento con Milano del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Como.

Rileva inoltre la specificità dei sommozzatori che assicurano il soccorso e la tutela della sicurezza. Il nucleo di Como è, dunque, parte importante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il fatto che soffra di mancanza di risorse non ne giustifica certo la chiusura.

Tornerà, insieme con la collega Braga, confermataria dell'interrogazione, a sollecitare il Ministro dell'interno a tenere conto, nell'opera di ristrutturazione e di tagli, delle esigenze di sicurezza e di soccorso assicurate, lo ribadisce, dal nucleo oggetto dell'interrogazione.

5-07998 Livia Turco: Attestazione della presenza dello straniero sul territorio italiano.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, constatata l'assenza dell'onorevole Livia Turco, s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

Nuovo testo C. 4894 Palagianò.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
C. 4699 Sbai.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, richiamando quanto già evidenziato nella relazione svolta nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione.

C. 5603 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, avverte che, considerata la complessità della proposta in esame, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta. Ricorda quindi che la proposta di legge in esame reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e dei criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le

spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabiliti da una apposita legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Oltre a quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione il testo attua l'articolo 5, commi 1-3, della citata legge costituzionale n. 1 del 2012, che specifica i contenuti e gli ambiti che dovrà disciplinare la predetta legge, cosiddetta «rinforzata», la cui approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2013.

La relazione illustrativa della proposta di legge, nel rilevare come la stessa intenda dare attuazione alle disposizioni costituzionali sopra richiamate; la relazione evidenzia, in particolare, come l'esigenza di assicurare una tempestiva definizione della disciplina di dettaglio del principio del pareggio di bilancio sia connessa anche alla raccomandazione del Consiglio del 10 luglio 2012 sul Programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia, la quale sollecita il nostro Paese all'adozione di provvedimenti nel periodo 2012-2013 volti a «garantire che il chiarimento delle caratteristiche chiave del pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, ivi compreso un adeguato coordinamento tra i diversi livelli amministrativi, sia coerente con il quadro dell'Unione europea».

Più specificamente la proposta di legge reca, ai sensi delle citate norme costituzionali, disposizioni volte a dare attuazione al principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico (Capi II-V, articoli 3-13), disciplina i contenuti della legge di bilancio (Capo VI, articoli 14-15) e istituisce l'Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per l'osservanza delle regole di bilancio (Capo VII, articoli 16-19). La proposta reca, inoltre, norme relative alle funzioni di controllo della Corte dei Conti

sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, nonché disposizioni finali di coordinamento con la legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009 (Capo VIII, articoli 20 e 21).

Più in dettaglio, il Capo I della proposta di legge (articoli 1 e 2) reca l'oggetto e le definizioni, specificando il carattere di legge «rinforzata» del provvedimento — che potrà essere modificato esclusivamente da una legge successiva adottata con la medesima maggioranza assoluta disposta dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione —, e indicando le definizioni utilizzate nell'ambito della legge, con espliciti rinvii a quanto previsto nell'ordinamento dell'Unione europea.

Il Capo II, ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, sancito in via costituzionale ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 97 della Costituzione, di assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando (articolo 3) che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, che per l'Italia è attualmente il pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali, ossia corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*.

L'equilibrio dei bilanci s'intende conseguito, peraltro, quando il saldo strutturale, calcolato in sede di consuntivo, evidenzia uno scostamento dall'obiettivo di medio termine inferiore allo 0,5 per cento del PIL, ovvero quando assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali — che consentono il ricorso all'indebitamento — e di scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, ovvero quando evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore alla predetta percentuale dello 0,5 per cento del PIL indicata all'articolo 8, comma 1.

In attuazione del nuovo primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, la proposta di legge ribadisce altresì (articolo 4) l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare la sostenibilità del debito

pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (60 per cento del PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento, ai sensi del quale gli Stati il cui debito supera il 60 per cento del PIL dovranno adottare interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi tre anni.

In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale n. 1 del 2012, la proposta di legge reca le regole sulla spesa, stabilendo (articolo 5) che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la normativa dell'Unione europea e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali articolato per sottosectori della spesa delle pubbliche amministrazioni.

La proposta dà quindi attuazione (articolo 6) al secondo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. In tale ambito viene specificato che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi inclusi quelli relativi alla difesa e alla sicurezza della Repubblica, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Quanto alla procedura di autorizzazione, si prevede che il Governo, qualora ritenga indispensabile discostarsi tempo-

raneamente dall'obiettivo programmatico per fronteggiare i suddetti gli eventi eccezionali, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, nonché le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.

Il piano di rientro deve prevedere in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.

Il Capo III della proposta di legge reca una specifica disciplina tesa a far fronte ad eventuali scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmatici, diversi da quelli già considerati per il caso di eventi eccezionali, prevedendo a tal fine un meccanismo di correzione volto ad assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico.

Viene in proposito introdotta (articolo 7) una procedura volta a prevenire tale eventualità, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze l'effettuazione di una attività di monitoraggio in corso d'anno sugli andamenti di finanza pubblica: qualora da tale attività emerga il rischio che si determinino scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici, il Governo «rende comunicazioni in merito alle Camere», cui, pertanto spetteranno le conseguenti eventuali determinazioni. Qualora, ciò nonostante, si determinino scostamenti, diversi da quelli eccezionali, già previsti dal precedente articolo 6 del disegno di legge in esame, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, verifica, in base ai dati di consuntivo, se rispetto all'obiettivo programmatico si registri una deviazione corrispondente ad almeno lo 0,5 per cento del Pil riferita al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, a quelli dei due esercizi precedenti; qualora tali scostamenti si possano riflettere anche sugli obiettivi per l'anno

in corso e per quelli successivi del periodo di programmazione, deve evidenziarne le cause ed indicare le misure correttive tali da assicurare il ritorno all'obiettivo programmatico entro l'anno successivo a quello in cui si è rilevato lo scostamento.

Il Capo IV reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Viene a tale fine preliminarmente stabilito (articolo 9) che i bilanci delle autonomie territoriali si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un pareggio del saldo complessivo di bilancio e il pareggio del saldo di parte corrente, ossia, in particolare: *a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; *b)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti).

Quanto al ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali, previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito, viene stabilita (articolo 10) una procedura di intesa a livello regionale per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa.

Una specifica disciplina è dettata (articolo 11) per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, che prevede a tal fine l'istituzione di un Fondo straordinario, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso dello Stato all'indebita-

mento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato.

Viene infine stabilito un concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico (articolo 12), prevedendo che nelle fasi favorevoli del ciclo economico sia determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la misura del contributo del complesso dei predetti enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a valere sulle maggiori entrate locali derivanti dal ciclo. È relativo alla definizione del concetto di equilibrio del bilancio per le amministrazioni pubbliche non territoriali.

Con il Capo V, per quanto concerne le amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si dispone (articolo 13) che l'equilibrio del bilancio sia conseguito qualora, sia in sede di bilancio di previsione che in quella di rendiconto, si registri un saldo, in termini di cassa e di competenza, in pareggio o positivo, tra le entrate finali e le spese finali.

Il Capo VI reca le norme relative al bilancio dello Stato, definendo (articolo 14) sia il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato – stabilendo che esso corrisponde, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di rendiconto, ad un valore del saldo netto, da finanziare o da impiegare, coerente con gli obiettivi programmatici di equilibrio stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria – sia il contenuto proprio della legge di bilancio. A tale ultimo riguardo (articolo 15), la disciplina proposta prevede, sostanzialmente, l'unificazione in un unico documento (la legge di bilancio) degli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, ciò in coerenza con la scelta costituzionale di conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, la legge di bilancio potrà quindi assumere una portata sostanziale, attraverso l'introduzione di disposizioni volte a innovare la legislazione vigente.

Il Capo VII reca l'istituzione dell'organismo indipendente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della citata legge costituzionale, che viene denominato (articolo 16) « Ufficio parlamentare di bilancio », avente le funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. L'Ufficio, con sede presso le Camere, ha una composizione collegiale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati d'intesa dai Presidenti delle Camere nell'ambito di un elenco di dieci soggetti – appartenenti a specifiche categorie – indicati dalle Commissioni bilancio di ciascuna Camera a maggioranza dei 2/3 dei rispettivi componenti. I membri, la cui opera è incompatibile con altre attività professionale, durano in carica 6 anni e non possono essere confermati.

Con riguardo al personale, l'articolo 17 ne affida la scelta al Consiglio, nell'ambito di unità che possono essere scelte tra i dipendenti delle Camere, delle pubbliche amministrazioni, ovvero mediante contratti a tempo determinato di diritto privato, con apposite procedure selettive; la complessiva dotazione è stabilita in 30 unità per i primi tre anni di attività dell'Ufficio, e fino a 40 unità successivamente, con possibilità, inoltre, di avvalimento di consulenti ed esperti, da scegliersi nell'ambito di un apposito elenco predisposto dall'Ufficio medesimo. Quanto alle funzioni, l'articolo 18 prevede che le stesse concernano, oltre che le attività di previsione e di verifica sul quadro macroeconomico e sugli andamenti di finanza pubblica, anche il conseguimento degli obiettivi finanziari, l'osservanza delle regole di bilancio e, inoltre, la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo. La dotazione finanziaria è stabilita dall'articolo 19.

Il Capo VIII reca norme volte ad affidare nuove funzioni di controllo alla Corte dei conti (articolo 20) sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro che la Corte parifichi, secondo le modalità già stabilite per il rendiconto dello Stato i bilanci delle regioni a statuto

ordinario nonché disposizioni finali (articolo 21) di coordinamento con la vigente disciplina contabile. Ad eccezione del Capo IV, concernente l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, e della nuova disciplina in materia di contenuto della legge di bilancio, di cui si prevede l'applicazione a decorrere dal 1°

gennaio 2015, le disposizioni della proposta di legge in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.**5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno presentate dall'Onorevole Bernardini e dall'Onorevole Villecco Calipari, con le quali si chiedono notizie in merito al CIE di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Come è noto, il centro di Palazzo San Gervasio, è stato attivato per l'accoglienza di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, in relazione alle fasi acute dell'emergenza umanitaria. La struttura ha ospitato, circa 500 stranieri, prevalentemente tunisini, sino al 18 aprile 2011, allorché, rilasciati i permessi di soggiorno per motivi umanitari a tutti gli occupanti, il centro è stato completamente svuotato.

Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del successivo 21 aprile, la struttura è stata trasformata in Centro di Identificazione ed Espulsione temporaneo, con una capienza massima di 100 unità.

Conseguentemente sono stati resi necessari lavori di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento dei servizi igienico sanitari, al fine di ospitare circa 90 cittadini tunisini, successivamente espulsi.

Il Prefetto di Potenza con decreto del 7 giugno 2011, ha istituito una commissione che ha effettuato sopralluoghi presso la struttura.

In particolare, è stato verificato che i servizi igienici, sebbene oggetto più volte di atti vandalici, erano stati sistematicamente ripristinati e che l'assistenza sanitaria,

assicurata dall'ente gestore, veniva integrata con la presenza di un medico per dodici ore al giorno, di personale infermieristico ventiquattro ore su ventiquattro, nonché con la disponibilità di un'ambulanza del 118.

Le operazioni di progressivo svuotamento della struttura sono terminate il 23 giugno 2011, data dalla quale il centro risulta pertanto inutilizzato. Si è provveduto, quindi, allo smantellamento della tendopoli e di tutte le strutture mobili rese fatiscenti dai migranti.

Dopo la proroga dello stato di emergenza umanitaria sino al 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la prosecuzione dell'attività del centro di Palazzo San Gervasio, per una capienza di 150 posti. In attesa della ristrutturazione, il Centro comunque non ha più ospitato cittadini extracomunitari.

Infatti, già nel mese di luglio 2011 è stata siglata dalla Prefettura di Potenza e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata una convenzione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del CIE.

Al riguardo, lo scorso 17 ottobre la Commissione Tecnico-Consultiva del Ministero dell'interno ha approvato il progetto definitivo, redatto dal predetto Provveditorato, con il quale si prevede la costruzione di moduli abitativi costituiti da prefabbricati suddivisi in zone dedicate, dotate di impianti di condizionamento ter-

mico e di ventilazione. Il Provveditorato, in qualità di stazione appaltante, provvederà entro la fine dell'anno a bandire la gara per appaltare i lavori, il cui inizio è previsto per marzo 2013.

Ed è proprio con l'obiettivo di ampliare la ricettività generale dei C.I.E. che il Ministero dell'Interno si è attivato affinché strutture temporanee presenti nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di Trapani, località Kinisia e di Palazzo San Gervasio (Potenza), potessero essere utilizzate in via definitiva.

Peraltro, la misura del trattenimento si è dimostrata utile per consentire l'identificazione dello straniero, tenuto conto che alcune Rappresentanze diplomatiche, interessate al riguardo, hanno tempi di risposta non brevi.

In merito alla questione relativa all'accesso al CIE, voglio ricordare che le associazioni e gli avvocati che avevano fatto richiesta di incontrare i migranti erano stati autorizzati ad accedere alla struttura, secondo le indicazioni generali valide per tutti i centri presenti sul territorio nazionale.

Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministro dell'interno ha anche emanato il 13 dicembre 2011 una direttiva relativa alle modalità di accesso ai Centri, con la quale sono stati confermati pressoché integralmente i contenuti della precedente disposizione del 24 aprile 2007, salvo alcune eccezioni determinate da esigenze di ordine o sicurezza pubblica, valutate dai Prefetti.

Nell'autorizzare l'ingresso viene sempre richiamata l'attenzione circa il puntuale rispetto di specifiche prescrizioni volte a tutelare la sicurezza e i diritti degli ospiti e, in particolare, il diritto alla *privacy*.

I consistenti flussi di immigrazione degli ultimi anni hanno richiesto la realizzazione di un sistema dotato di adeguate articolazioni logistiche e strutturali in grado di accogliere le particolari categorie di soggetti ospitati.

Il Ministero dell'interno e, in particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione valuta con la massima attenzione le condizioni di vivibilità in tali

strutture, individuando gli interventi ritenuti necessari ad assicurare un migliore *standard* di accoglienza e un maggiore livello di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.

È noto che gli standard dei servizi, qualitativi e quantitativi, proprio allo scopo di realizzare condizioni uniformi, debbono corrispondere a un capitolato unico d'appalto e tendere a garantire, secondo il principio di uguaglianza, l'assoluto rispetto delle diverse appartenenze culturali, etniche, linguistiche e delle credenze religiose.

In merito allo specifico quesito relativo al sistema di *audit*, ricordo che le Prefetture svolgono attività di controllo e di monitoraggio diretta alla verifica degli standard di accoglienza previsti nel capitolato.

Il sistema di *audit* prevede l'invio alle Prefetture di apposite schede di rilevazione semestrale, contenenti specifiche domande sui servizi erogati, compresi quelli dedicati all'assistenza sanitaria ed al tempo libero.

La rilevazione è finalizzata anche a riscontrare eventuali criticità nella gestione dei centri, al fine di porre in essere interventi migliorativi delle condizioni di accoglienza.

Per quanto concerne il primo semestre 2011, nonostante lo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord-Africa, dai dati raccolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra gli standard dei servizi resi dal gestore e quanto previsto dal capitolato unico d'appalto. È emersa, altresì, l'esigenza di dedicare particolare attenzione alla rilevazione delle attività di carattere ludico e socio-culturale nei CIE ed alla partecipazione degli stranieri a tali attività.

Allo stato attuale sono in corso di elaborazione i dati relativi al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012.

Inoltre, presso i centri governativi opera il progetto *Presidium*, giunto alla VII annualità, svolto in collaborazione con le Organizzazioni internazionali del settore, che prevede, accanto a servizi di assistenza

sociale e supporto umanitario agli immigrati, anche il monitoraggio sulle procedure di accoglienza, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani.

In fase di rinnovo del progetto *Presidium* per l'anno 2013, verrà rafforzata la collaborazione tra il Ministero dell'interno e le organizzazioni partecipanti, sotto il profilo del monitoraggio. In particolare,

verrà prevista l'istituzione di apposite commissioni presso le Prefetture territorialmente competenti, a cui parteciperanno anche rappresentanti delle predette organizzazioni. Le commissioni avranno il compito, tra l'altro, di verificare e valutare i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni semestrali, prima dell'invio al Ministero dell'interno.

ALLEGATO 2

5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli Onorevoli Grimoldi e Cavallotto chiedono di conoscere le ragioni che impediscono all'Associazione Civici Pompieri di Lissone, di utilizzare il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco allo scopo di pubblicizzare le proprie iniziative.

Devo premettere, innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 26 febbraio 2010, n. 26, (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195), l'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è esclusivamente riservato agli operatori appartenenti al corpo stesso. Resta, tuttavia, ferma la facoltà del Capo Dipartimento di autorizzare, anche attraverso apposite convenzioni, l'uso temporaneo dei predetti segni, denominazioni, stemmi ed emblemi.

Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a diffidare l'Associazione Civici Pompieri di Lissone ad utilizzare il logo dei Vigili del Fuoco, pertanto, vanno ricercate nella mancanza di qualsiasi attività convenzionale o autorizzativa.

Da informazioni assunte dal locale Comando Provinciale, l'Associazione ha peraltro recepito l'esigenza rappresentata eliminando la fiamma del Corpo Nazionale VV.FF. dal proprio logo.

Pertanto i rapporti che attualmente intercorrono con la predetta Associazione sono improntati alla massima correttezza e collaborazione, tanto che recentemente è stata anche stipulata una Convenzione con il Comando Provinciale con finalità di tipo formativo, che prevede attività di istruzione e promozione rivolte agli aspiranti vigili volontari.

ALLEGATO 3

5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'Onorevole Farina Coscioni ed altri chiedono di conoscere quali verifiche ed iniziative intenda porre in essere il Governo in merito ai casi di ustioni riportate alle mani da personale di alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Tali episodi hanno interessato in particolare alcuni Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Vicenza, Viterbo, Modena, Pesaro ed Arezzo.

Al riguardo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto l'immediato avvio di tutti gli accertamenti necessari a verificare le circostanze e la dinamica degli incidenti, nonché le condizioni tecniche dei guanti da intervento, al fine di assicurare la garanzia dell'incolumità degli operatori del soccorso pubblico.

È stato pertanto disposto l'immediato prelievo, presso i Comandi Provinciali interessati, di campioni appartenenti alla medesima partita di guanti utilizzati dai Vigili rimasti infortunati.

I predetti campioni sono stati consegnati a un laboratorio certificato, segnalato dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), che li ha sottoposti alle prove di resistenza al calore, al fine di verificare il possesso delle condizioni tecniche prescritte dalla normativa di settore.

Le prove hanno confermato i livelli di protezione indicati dal fabbricante e verificati dalla Commissione di Collaudo: i dispositivi raggiungono valori di resistenza al calore superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.

Contemporaneamente alle analisi sui guanti, è stata disposta la costituzione di apposita Commissione di verifica, compo-

sta da dirigenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con specifica competenza in materia, con il compito di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine agli infortuni.

La Commissione si è recata presso i Comandi Provinciali in cui si sono verificati gli incidenti ed ha effettuato specifiche indagini su ogni episodio, riscontrando che essi sono stati causati da condizioni operative più severe rispetto al livello di protezione offerto dal Dispositivo di Protezione Individuale e dal superamento dei tempi ammissibili di contatto o di esposizione.

Alcuni degli episodi analizzati hanno evidenziato come, anche in scenari d'incendio del tutto ordinari, si possa verificare un superamento del limite protettivo offerto dai guanti e, soprattutto, che il superamento di questo limite può essere avvertito dall'operatore solo dopo la compromissione dell'epidermide e del derma.

La tecnologia nella produzione dei Dispositivi di Protezione Individuale ha dei limiti oggettivi nell'elevare il grado di isolamento termico di un indumento protettivo, che deve salvaguardare le esigenze ergonomiche e di destrezza connesse all'attività del vigile del fuoco. Un livello di isolamento maggiore mediante un ispessimento del tessuto sarebbe, infatti, controproducente per la sicurezza dell'operatore sia a causa della diminuita capacità di articolazione delle mani, sia per la maggiore capacità di accumulo di energia termica dell'indumento.

A seguito delle risultanze delle indagini effettuate, l'Amministrazione dell'interno ha previsto che la gara per la fornitura di guanti protettivi per Vigili del Fuoco -

inserita nel programma di previsione per l'anno 2013 – farà riferimento ad un nuovo capitolato tecnico che prevede un ulteriore miglioramento delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

In particolare sarà aumentata la resistenza al calore convettivo, radiante e per contatto, tenendo comunque presente che il contemporaneo rispetto degli altri, già citati, requisiti – quali quelli meccanici ed ergonomici – costituisce, comunque, un limite insuperabile all'innalzamento del grado di isolamento termico.

Voglio assicurare che l'incolumità degli operatori dei Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnati in rischiosi interventi di

soccorso, rappresenta obiettivo prioritario ed imprescindibile dell'azione del Governo e del Ministero dell'interno in particolare.

Infatti, per il corretto uso di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, in uso ai Vigili del Fuoco esiste uno specifico modulo addestrativo inserito nel percorso formativo di base degli allievi Vigili del Fuoco.

L'Amministrazione dell'interno, inoltre, continuerà a porre in essere ogni necessaria, ulteriore iniziativa per salvaguardare la salute degli operatori, prevedendo – ove necessario – sia modifiche delle procedure, sia mirati interventi in sede informativa.

ALLEGATO 4

5-05262 Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli Onorevoli Carra e Laratta chiedono quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'interno per la riassunzione di 14 vigili del fuoco ai quali, per effetto dell'esito finale di un lungo contenzioso giurisdizionale conclusosi con sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato (n. 9/2011), è stato notificato l'avviso di avvio di procedimento finalizzato all'annullamento della nomina a vigile del fuoco.

La vicenda trae origine dalla procedura cosiddetta di « stabilizzazione » dei vigili del fuoco volontari bandita nell'anno 2007, alla quale detti vigili parteciparono pur non essendo in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione (aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio come volontari nel quinquennio antecedente la data del 1° gennaio 2007).

Inizialmente esclusi dal concorso gli interessati furono ammessi, su decisione cautelare del Consiglio di Stato, alla procedura selettiva: solo 11 superarono le prove previste e vennero assunti con riserva dell'esito del giudizio di merito.

Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 9/2011, nel rigettare il ricorso principale ha stabilito che i candidati non avevano il requisito necessario per partecipare al concorso, avendo rilevato « la

legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione impugnati in primo grado ».

L'Amministrazione ha dovuto adottare, pertanto, un provvedimento che – sciogliendo la riserva contenuta nei propri decreti ministeriali di assunzione – ha decretato l'annullamento della nomina dei vigili del fuoco.

Avverso il provvedimento, gli interessati hanno proposto ricorso al TAR della Campania ed al TAR della Calabria, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Con appositi decreti cautelari, il TAR della Campania, lo scorso 20 settembre, ha accolto l'istanza di sospensione dell'annullamento della nomina di 7 ricorrenti, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 ottobre 2013.

Gli aspiranti vigili del fuoco, pertanto, sono stati provvisoriamente riammessi in servizio con riserva dell'esito della discussione collegiale dell'istanza.

Anche il TAR Calabria ha accolto la richiesta di sospensione proposta dai restanti 4 ricorrenti, i quali saranno pertanto riammessi in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito fissato per il 22 febbraio del prossimo anno.

Fino alle date indicate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, pertanto, gli interessati permarranno in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito.

ALLEGATO 5

5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli Onorevoli Codurelli e Braga chiedono al Ministero dell'interno notizie in merito alla chiusura del nucleo sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Como.

Al riguardo, ricordo che, al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione del servizio dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Lo studio ha preso in esame dati e parametri, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni di servizio, in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico.

L'analisi evidenzia la necessità di una progressiva riduzione dei Nuclei dagli attuali 28 a 21 ed il conseguente trasferimento del personale presso le strutture specialistiche vicine.

La riorganizzazione tiene anche conto dell'organico ridotto e dei turni di servizio coperti. Infatti, i nuclei con ridotto organico sono in grado di coprire solo un

turno sui quattro in cui si articola il servizio, determinando una gestione onerosa in termini di risorse logistiche ed umane.

L'esiguità dell'organico rende, inoltre, difficoltosa l'organizzazione dell'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.

In particolare, il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Como, verrà accorpato – in ambito di soccorso acquatico regionale – al Nucleo del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri di Varese Malpensa.

L'accorpamento del Nucleo di Como con quello di Milano – previsto nel nuovo assetto territoriale – potrà consentire, da una parte, una riduzione dei costi di gestione e, dall'altra, una razionalizzazione operativa dei dispositivi.

Nell'ambito dello stesso programma di riorganizzazione è prevista la soppressione dei nuclei di Ferrara, La Spezia, Grosseto, Viterbo, Brindisi e Salerno con la destinazione ai nuclei vicini delle risorse umane e strumentali in dotazione.

ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (Nuovo testo C. 4894 Palagiano).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4894 Palagiano, recante « Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco »;

considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia « tutela della salute », che rientra negli ambiti di potestà

legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

richiamata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, secondo cui competono allo Stato le responsabilità relative alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia e di non nocività delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali (C. 4699 Sbai).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4699 Sbai, recante « Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali »;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento civile », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

preso atto che il provvedimento è ispirato dal principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (C. 5584, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5584, approvata dal Senato, recante « Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi »;

considerato che il provvedimento investe, in via prevalente, la materia « tutela della concorrenza » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato;

richiamata, altresì, la giurisprudenza costituzionale in tema di marchi e segni distintivi e, in particolare, la sentenza

della Corte Costituzionale n. 368 del 2008, in cui è stata rilevato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati; si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, hanno ricondotto alla « proprietà industriale » i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (articoli 1 e 22 del decreto legislativo n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 9

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905
Nastri ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri ed abbinato, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale », come risultante dall'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni;

alcune regioni hanno già adottato proprie leggi in materia di agricoltura sociale;

l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel dichiarare le finalità della legge, si richiama al rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, che rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l'articolo 3 del testo in esame dispone che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7; e che le imprese accreditate sulla base del possesso

di requisiti minimi (che si intendono definiti dalle regioni) siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale;

il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione non appare sufficiente a ricondurre il provvedimento in esame nell'alveo della materia di cui alla citata lettera *m*): infatti secondo la giurisprudenza costituzionale l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva su tale materia si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 168 e n. 50 del 2008; n. 322 del 2009 e n. 248 del 2011);

sempre secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 423 del 2004, n. 285 e n. 120 del 2005 e n. 328 del 2006): quella di cui alla lettera *m*) citata non costituisce, infatti, una « materia » in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, consentendo una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costi-

tuzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005);

d'altro canto, ancora secondo la Corte costituzionale, la lettera m) può essere invocata anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenza n. 10 del 2010);

considerato che:

l'articolo 3 prevede altresì che, in caso di inerzia delle regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, definisca con decreto i requisiti minimi necessari per l'accreditamento delle imprese e la conseguente iscrizione nell'elenco ufficiale costituito a livello regionale;

la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, ha indicato la necessità che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un

organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione »;

in particolare, le « congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione » appaiono predisposte dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al quale occorrerebbe quindi fare richiamo: tale articolo prevede che « nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1 sia soppresso il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione;

2) l'articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le regioni di dettare norme per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale nell'ambito del sistema regionale di gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 del provvedimento; sia conseguentemente soppresso il comma 2 del medesimo articolo 3.